

suite d'un droit litigieux, et rentrant au nombre des procédés prévus par le Code neuchâtelois sur cette matière à l'occasion ou au cours d'une contestation civile.

L'admission de la théorie de l'opposant au recours conduirait à ce résultat, évidemment contraire à l'esprit et aux termes du traité, de contraindre un Français, domicilié en France, comme c'est le cas de Maire, à venir plaider en Suisse à propos d'une contestation prévue à l'art. 1<sup>er</sup> susvisé, ou à subir des mesures de la nature de celle contre laquelle le recourant s'élève aujourd'hui.

L'ordonnance rendue par le président du Tribunal du Val de Ruz porte dès lors atteinte à l'art. 1<sup>er</sup> du traité susrappelé et ne saurait subsister en présence du principe que cette disposition internationale proclame.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral  
prononce :

Le recours est admis et l'ordonnance de mesure provisionnelle rendue le 14 octobre 1881 par le président du Tribunal du Val de Ruz au préjudice du sieur Maire, est déclarée nulle et de nul effet.

## II. Auslieferung. — Extradition.

Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868.

Traité avec l'Italie du 22 juillet 1868.

100. *Sentenza del 6 ottobre 1881 nella causa della Legazione italiana a Berna contro Grassi.*

A. Con sentenza 27 aprile 1875, confermata da giudizio contumaciale d'appello in data del 12 successivo giugno, il tribunale civile correzionale di Milano pronunciava :

1° « Essere colpevole il Grassi Giulio del reato di bancarotta fraudolenta per il fatto della sottrazione de' suoi registri di

commercio, e doversi perciò condannare alla pena del carcere per anni tre.

2° » Essere colpevole inoltre del reato di appropriazione indebita per aver distratte e convertite tre cambiali dell'importo complessivo di lire 7000 a suo vantaggio, cedendole in garanzia al suo creditore Contini Tiziano, mentre erangli state affidate per l'unico scopo di procurarne lo sconto, e doversi condannare a tre mesi di carcere.

3° » Non farsi luogo a procedimento per l'appropriazione indebita dell'effetto cambiario di lire 2000 girato a Somaini Giacomo in difetto di estremi penali.

4° » Non farsi luogo a procedimento per il reato di bancarotta semplice, per essere compreso nel reato principale di bancarotta fraudolenta.

» Sarà tenuto l'imputato a rifondere le spese del procedimento; confiscati i due registri in giudiziale sequestro; tenuto calcolo a favore dell'imputato del carcere preventivamente da lui sofferto. »

B. Più tardi, una declaratoria 13 febbraio 1878 della Sezione d'accusa di Milano avendo ammesso il Grassi all'amnistia del 19 gennaio 1878, la pena dei tre mesi di carcere venivagli condonata e ridotta di sei mesi l'altra dei tre anni.

C. Nel frattempo rifugiavasi il Grassi nell'America del Nord, da cui faceva ritorno nel corrente di quest'anno a Lugano, per essere poi quivi — dietro istanza del R. Governo italiano — arrestato.

D. Informato della domanda di estradizione in odio suo presentata, dichiarava di farvi formale opposizione, adducendo a conforto di quest'ultima i seguenti motivi : « I° Essere egli cittadino della repubblica degli Stati Uniti d'America; II° Avere quindi cessato di rivestire la qualità di suddito italiano e non poter più essere governato e giudicato colle leggi italiane; III° Doversi fare qualsivoglia domanda di estradizione in suo confronto non all'autorità svizzera, ma sibbene a quella americana, tanto più che nel caso concreto il trattato internazionale fra l'America e la Svizzera non comprende neppure il

delitto della bancarotta fraudolenta; IV° Doversi, infine, applicare a suo riguardo l'art. 6 del trattato svizzero-italiano di estradizione del 10 gennaio 1879, comunicare cioè la istanza fatta dall'autorità italiana al plenipotenziario americano a Berna. »

*Premessi in diritto i seguenti ragionamenti :*

1° A termini dell'art. 58 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei trattati vigenti, *in quanto ne sia contestata l'applicabilità*. Il ricorrente Grassi avendo contestato, in concreto caso, l'applicabilità del trattato italo-svizzero, tuttora in vigore, del 22 luglio 1868, in virtù del quale la Legazione italiana ha richiesto la sua estradizione, il Tribunale federale è chiamato senz'altro a pronunciare sulla fatta istanza e deve a tal uopo semplicemente esaminare se reggano le eccezioni contro la medesima accampate.

2° Ora l'articolo 2 del trattato in discorso prescrive che — « l'extradizione dovrà essere accordata per le seguenti infrazioni alle leggi penali :.... N° 11. *Fallimento doloso*; N° 12. *Abuso di confidenza (appropriazione indebita)*... » E questi sono precisamente i reati a cagion dei quali la estradizione di cui si tratta è chiesta e che risultano chiaramente dimostri dal contesto della sentenza a cui s'appoggia l'autorità richiedente.

3° Senonchè, pure studiandosi di attenuarne la gravità, il ricorrente non contesta di avere commesso le infrazioni medesime, ma si limita invece a far capo alla sua qualità di cittadino degli Stati Uniti d'America, per inferirne in prima linea l'inapplicabilità delle leggi italiane e del trattato in querela, subordinatamente l'obbligo nelle autorità svizzere di comunicare la domanda di estradizione al paese di sua attuale attinenza (art. 6 di detto trattato).

4° Fosse però anche indubbiamente provato il fatto della nuova cittadinanza acquisita dal Grassi, non reggerebbero nè l'una nè l'altra delle trattene illazioni.

*Non la prima*, avvegnacchè al delinquente si debbano precisamente per comune diritto le leggi di quel paese applicare in cui fu perpetrato il crimine, nè occorra che l'individuo requisito appartenga allo Stato richiedente (purchè il reato siasi da lui commesso sul territorio dello Stato medesimo e perchè tutti ricorrono nella fattispecie gli estremi voluti dal trattato in discorso (art. 8), incominciando da quello dell'articolo 1°, che cioè il requisito sia stato condannato dall'autorità competente dello Stato che domanda l'extradizione per uno dei crimini enumerati nell'articolo successivo e siasi poi rifugiato sul territorio dello Stato a cui l'extradizione è domandata, fino a quelli degli art. 4 (che non sia peranco maturata la prescrizione della pena) e 9 (che lo Stato richiedente abbia prodotto in originale una sentenza di condanna indicante la natura e la gravità dei fatti puniti e le disposizioni penali applicabili a questi fatti).

*Non la seconda*, perchè, siccome fu già distesamente in più giudizi di questa Corte addimosttrato (vedasi ad esempio la sentenza 25 luglio 1881 nella causa Renoir), il prescritto dell'art. 6 del trattato svizzero-italiano non è guari ad intendersi nel senso obbligatorio, ma in quello *facoltativo* soltanto: prova ne sia il fatto apparente dall'ufficio 3 corrente ottobre del Consiglio federale, che cioè codesta autorità non ha mai fatto uso della facoltà che il prescritto medesimo le conferisce.

L'opposizione sollevata dal ricorrente si manifesta di conseguenza come assolutamente destituita di fondamento, e

il Tribunale federale  
pronuncia :

L'extradizione di Giulio fu Paolo Grassi, di Milano, è accordata.